



A.Am.P.S. S.p.A.
Via dell'Artigianato 39b
57121, Livorno

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER LA FORNITURA DI RICAMBI

PER I MEZZI DEL PARCO VEICOLARE AZIENDALE

LOTTO 1 - RICAMBI IVECO

LOTTO 2 - RICAMBI RENAULT

LOTTO 3 - RICAMBI ISUZU

LOTTO 4 - RICAMBI PIAGGIO

LOTTO 5 - RICAMBI ALTRE MARCHE

Agosto 2017

IL RUP

p.i. Fabio CECCHI

0	22/08/2017	Capitolato Speciale			
			V. Casini	D. Ricci	F. Cecchi
REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
AREA MANUTENZIONE e IMPIANTI					

INDICE

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA	3
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - REVISIONE PREZZI	3
ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA	3
ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	4
ART. 6 - ANTICIPAZIONI.....	4
ART. 7 - PAGAMENTI – TEMPI DI PAGAMENTO	4
ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO	5
ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	5
ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO.....	5
ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	6
ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	7
ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	7
ART. 15 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	7
ART. 16 - SUBAPPALTO.....	8
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.....	9
ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	10
ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	11
ART. 22 - RISERVATEZZA	12
ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.....	12
ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.....	13
ART. 25 - RISERVE E RECLAMI	14
ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	14
ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	14
ART. 28 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI	15
ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA	15
ART. 30 - FORO COMPETENTE	16
ART. 31 - MODALITÀ DI APPALTO.....	16
TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE.....	17
ART. 32 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	17
ART. 33 - DEFINIZIONI E REQUISITI TECNICI.....	17
ART. 34 - CONSISTENZA E LIMITI FORNITURA.....	18
ART. 35 - MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA	19
ART. 36 - VERIFICHE, CONTROLLI ED ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA.....	20
ART. 37 - AMMONTARE DELL'APPALTO	21
ART. 38 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA	22
ART. 39 - PREZZI.....	26
ART. 40 - GARANZIE	26
ART. 41 - RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE NORMATIVE	26
ART. 42 - ELENCO ALLEGATI	27

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura dei ricambi originali ed equivalenti da installare sugli automezzi del parco veicolare aziendale, adibiti ai servizi di raccolta e di igiene ambientale nell'ambito dei servizi essenziali svolti per conto del Comune di Livorno. La fornitura è riferita ai seguenti lotti di ricambi:

- **Lotto 1: Ricambi IVECO**
- **Lotto 2: Ricambi RENAULT**
- **Lotto 3: Ricambi ISUZU**
- **Lotto 4: Ricambi PIAGGIO**
- **Lotto 5: Ricambi altre marche (FIAT, VOLVO, SCANIA, MERCEDES, MITSUBISHI)**

L'elenco dei mezzi costituenti il parco veicolare aziendale, con le informazioni relative alla marca, modello ed anno di immatricolazione, è riportato nell'allegato 1 al presente Capitolato; il suddetto elenco è indicativo e potrebbe subire variazioni durante il periodo di validità del contratto.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di **3 (tre) anni** dalla data di avvio delle prestazioni.

La ditta appaltatrice si impegna comunque a mantenere le stesse condizioni di offerta anche dopo tale termine, fino a che la stazione appaltante non avrà terminato la procedura per l'assegnazione di una nuova gara di appalto.

ART. 3 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i ribassi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

L'impresa aggiudicataria dovrà consegnare i ricambi esclusivamente a seguito di richieste ufficiali da parte della stazione appaltante.

La consegna della fornitura dovrà avvenire presso il magazzino della stazione appaltante, ubicato all'interno della sede operativa di via dell'artigianato, 32 a Livorno, con accesso dall'entrata di via dei Cordai.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata senza alcun onere aggiuntivo relativo a spese di trasporto, imballaggio ecc. rispetto ai prezzi contrattuali disciplinati dal presente capitolato.

Le modalità e le tempistiche di consegna delle forniture sono illustrate dettagliatamente all'articolo 35 del presente capitolato.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b) L'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- c) Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa dotato di numero di cellulare ed un numero fax ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura;
- d) La riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare
- e) Ritirare presso il magazzino della sede di via dell'artigianato 32, eventuali prodotti "campione" su richiesta della stazione appaltante;
- f) Su richiesta della Committente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi all'ordine;
- g) L'osservanza della vigente normativa in materia di trasporto delle merci e della documentazione correlata (Documenti di Trasporto etc.);
- h) Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

ART. 6 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 7 - PAGAMENTI - TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno effettuati mediante emissione di apposito ordine di acquisto, previa verifica della contabilità da effettuarsi congiuntamente con il Referente dell'Impresa o suo delegato.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.

La fatturazione relativa alla fornitura dei ricambi consegnati dovrà avvenire con riferimento ad ogni singola bolla di consegna e dovrà riportare gli estremi dell'ordine.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura, entro **60 (sessanta)** giorni D.F.F.M.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse vigente al momento di emissione del documento contabile.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ha la facoltà di certificare l'avvio dell'esecuzione del contratto, mediante la redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno

determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il Titolo V della Parte II del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e, se necessario, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 16 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. n.50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett. d) 2) D.lgs. n.50/2016].

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il **10%** dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, inclusi i suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 500.000.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziare.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziare dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziare.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Per l'espletamento del presente appalto non si riscontra la presenza di rischi da interferenza, poiché l'oggetto del contratto consiste nella mera fornitura di ricambi.

Per quanto sopra per l'espletamento del presente appalto, gli oneri di sicurezza derivanti dall'interferenza di cui al D.lgs. 81/08 sono valutati pari ad € 0,00.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Per l'accesso alla sede aziendale di via dell'artigianato, 32 della stazione appaltante, l'impresa aggiudicataria dovrà comunque attenersi a quanto segue:

- 1) Rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;
- 2) Procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
- 3) Prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
- 4) Non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggio al di fuori delle zone previste.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Allo scopo di mettere in evidenza i principali obblighi e divieti che dovrà osservare l'impresa appaltatrice nello svolgimento del servizio, si allega al presente capitolato, il Documento Informativo della Sicurezza A.A.M.P.S. (D.I.S.) e le Schede di Rischio delle aree interessate, dove vengono fornite informazioni riguardanti le modalità di accesso ed i rischi ivi presenti, nonché le misure da adottare per rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	29	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	29	€ 500,00
Ritardo nella consegna del ricambio e/o nella sostituzione della fornitura di un prodotto difettoso e/o non conforme	35	Al giorno 1% (uno per cento) dell'importo della fornitura consegnata in ritardo

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi

dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'importo complessivo delle penali, determinato dal direttore dell'esecuzione, non potrà superare il 10 % dell'importo contrattuale d'appalto.

ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Subappalto non autorizzato	16
Durc negativo consecutivo per due volte consecutive	7
Consegne parziali della merce ripetute e ingiustificate	35
Ripetuti e ingiustificati ritardi nelle consegne che si protraggono oltre i 15 (quindici) giorni n.c. dalla data di scadenza della consegna	35
Esito negativo della verifica di conformità delle forniture che si ripete per 3 (tre) volte consecutivamente	36
Mancata sostituzione dei ricambi non conformi	36
Ripetute mancate presentazioni dei Listini Ufficiali dei ricambi delle case costruttrici dei veicoli	35-39
Ripetute mancate consegne delle certificazioni attestanti l'equivalenza dei ricambi equivalenti forniti nei confronti dei corrispettivi ricambi originali	35-36

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella

graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa – cfr. artt. 190 e 2012 del DPR 207/2010 e s.m.i. – (art. 216 co. 17 del D.lgs. 50/2016).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016.

ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n.50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti in materia di trasporto delle merci e della documentazione correlata (Documenti di Trasporto etc.).

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 28 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982 n° 955.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara, come definite nel medesimo D. M. (di cui all'art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al

Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 31 - MODALITÀ DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con procedura aperta e con l'applicazione del criterio del minor prezzo (ai sensi dell'art.95 co.4 lett. b) del D.lgs. n.50/2016), in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate; per le modalità di presentazione dell'offerta economica si rimanda all'art. 38 di cui al Titolo II del presente Capitolato.

La partecipazione alla presente procedura di gara è ammessa sia per singoli lotti che per la fornitura complessiva.

L'aggiudicazione avverrà disgiuntamente per ciascun lotto, secondo il criterio del minor prezzo.

La Committente a suo insindacabile giudizio si riserva, anche con riferimento a ciascun lotto, il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua;
- procedere all'aggiudicazione anche di un singolo lotto.

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 32 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Questa azienda ha la necessità di affidare la fornitura di ricambi originali ed equivalenti da utilizzare per la manutenzione degli automezzi adibiti ai servizi di raccolta ed igiene urbana nell'ambito dei servizi essenziali svolti per conto del Comune di Livorno, facenti parte il parco veicolare aziendale.

L'appalto è diviso nei seguenti lotti distinti in base alla casa costruttrice del veicolo:

- **LOTTO 1:** Fornitura di ricambi per automezzi di marca IVECO
- **LOTTO 2:** Fornitura di ricambi per automezzi di marca RENAULT
- **LOTTO 3:** Fornitura di ricambi per automezzi di marca ISUZU
- **LOTTO 4:** Fornitura di ricambi per automezzi di marca PIAGGIO
- **LOTTO 5:** Fornitura di ricambi per automezzi di altre marche (FIAT, MERCEDES, SCANIA, VOLVO, MITSUBISHI)

In allegato 1 al presente Capitolato è riportato, a titolo unicamente indicativo, l'elenco dei mezzi attualmente presenti in azienda; la stazione appaltante tende a precisare che durante il periodo di validità dell'appalto, l'elenco potrebbe subire variazioni.

ART. 33 - DEFINIZIONI E REQUISITI TECNICI

Ricambi inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela dell'ambiente:

Sono considerati componenti inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela ambientale quelli le cui caratteristiche costruttive sono soggette ad accertamento ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92 e s.m.i., art. 71) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., art. 227 con Appendice V).

Ai fini della sicurezza dell'esercizio e nello specifico interesse della fornitura la ditta aggiudicataria per i componenti soggetti a prove di omologazione insieme al veicolo o come entità tecniche indipendenti, dovrà fornire esclusivamente componenti dotati di omologazione di legge previste dalla normativa nazionale (Codice della Strada) e Comunitaria (Direttiva 98/14/CEE, Direttiva 2007/46/CE e relativo a. IV).

Ricambi originali:

Si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti nella medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che di tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli

stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio originale dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli.

Per questa tipologia di ricambi (originali) si presume un'incidenza complessiva pari al 40% sul totale delle forniture richieste nel periodo di validità del contratto.

Ricambi di qualità corrispondente (di seguito "equivalenti")

Si intendono esclusivamente i pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio originale degli autoveicoli in questione.

Per ciascun lotto, i ricambi equivalenti dovranno avere i seguenti requisiti:

- siano ricambi la cui equivalenza sia documentata ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n.50/2016, mediante una dichiarazione da parte del costruttore che attesti l'equivalenza dello stesso al corrispettivo originale;
- siano prodotti da case costruttrici che eseguono processi produttivi e di collaudo conformi alle norme UNI EN ISO 9001-2015;
- siano classificati con uno specifico "codice catalogo" da parte del produttore dei ricambi, che li identifica utilizzando il riferimento del "codice catalogo" della casa costruttrice del veicolo (CROSS REFERENCE);
- abbiano caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale e pertanto garantiscano l'assoluta intercambiabilità con i suddetti prodotti, senza dover ricorrere ad adattamenti di sorta;
- abbiano una funzionalità almeno pari a quella del prodotto originale;
- abbiano caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscono qualità e durata almeno pari a quella del prodotto originale;
- siano consegnati in imballi con l'indicazione del marchio e del "codice catalogo" identificativo applicati all'origine da parte del produttore del ricambio ed il riferimento del "codice catalogo" originale applicato dalla casa costruttrice del veicolo.

Per questa tipologia di ricambi (equivalenti) si presume un'incidenza complessiva pari al 60% sul totale delle forniture richieste nel periodo di validità del contratto.

ART. 34 - CONSISTENZA E LIMITI FORNITURA

La fornitura comprende le seguenti prestazioni:

- Trasporto e consegna del materiale presso il magazzino della sede aziendale di via dell'Artigianato, 32 a Livorno, con accesso dalla portineria di via dei Cordai;
- Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'aggiudicatario ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono

all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell'aggiudicatario;

- Carico e scarico del materiale fornito dal bordo del mezzo di trasporto a terra con propri mezzi e personale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Documenti di trasporto ed eventuali certificati, schede e manuali d'uso e manutenzione.

ART. 35 - MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito di ordinativi emessi dalla stazione appaltante per mezzo fax o e-mail. A tal fine, congiuntamente all'affidamento del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare i recapiti telefonici/fax ed e-mail a cui inviare gli ordini.

Nell'emissione dell'ordine sarà cura della stazione appaltante stabilire se i ricambi da fornire debbano essere originali od equivalenti.

Nell'ordine verranno indicati, per ciascun pezzo di ricambio richiesto, i dati necessari per l'identificazione del mezzo sul quale verrà installato il ricambio (marca, modello, targa, telaio ecc.).

Le consegne dovranno essere effettuate, in porto franco, presso la sede indicata all'articolo 34, nel seguente orario:

- ❖ Giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00
- ❖ Giorni lavorativi del sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00

La consegna della fornitura dovrà avvenire **entro e non oltre il termine massimo di 3 giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'ordine.

Nel caso l'impresa aggiudicataria fosse impossibilitata a rispettare i tempi di consegna, dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante giustificandone le motivazioni. In tal caso AAMPS, valutate le giustificazioni esposte ed in base alle proprie effettive esigenze, si riserva la facoltà di accordare al fornitore il prolungamento dei tempi di consegna.

Le consegne dovranno avvenire durante tutto l'anno senza alcuna chiusura per ferie, pertanto l'aggiudicatario dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole giornate festive.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere consegne con modalità e/o tempistiche diverse da quanto sopra indicato; in tale caso le variazioni saranno specificate sull'ordinativo trasmesso all'impresa aggiudicataria.

In caso di inosservanza dei termini di consegna, il fornitore sarà assoggettato al pagamento delle penali previste nel presente capitolato. Qualora il ritardo risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio, sarà facoltà della stazione appaltante provvedere all'approvvigionamento presso altri fornitori addebitando all'impresa aggiudicataria inadempiente, oltre la penale prevista, anche l'eventuale maggior spesa sostenuta.

Per ciascun ordine ricevuto l'impresa aggiudicataria dovrà emettere un singolo documento di trasporto che dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della ditta, le seguenti informazioni:

- Il numero d'ordine;
- La descrizione e le quantità del materiale;
- L'indicazione della casa produttrice del ricambio con il relativo codice catalogo identificativo;
- Per i ricambi equivalenti, oltre quanto sopra, il riferimento del "codice catalogo" originale applicato dalla casa costruttrice del veicolo;
- Il prezzo di listino della casa costruttrice del veicolo;
- Il ribasso applicato.

Tutto il materiale consegnato dovrà essere imballato e confezionato in modo conforme alle prescrizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e relativo Allegato XXXIII.

All'esterno di ciascun collo dovranno essere chiaramente riportate almeno le seguenti informazioni:

- Il riferimento al numero d'ordine di AAMPS ed al numero del DDT;
- La quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- L'indicazione della casa produttrice con il relativo codice catalogo identificativo;
- Per i ricambi equivalenti, il riferimento del "codice catalogo" originale applicato dalla casa costruttrice del veicolo.

Su ciascuna confezione sigillata o in mancanza su ciascun ricambio, deve essere stampigliato il codice identificativo della casa madre del veicolo e per i ricambi equivalenti, anche il codice identificativo della casa costruttrice del componente.

La fornitura di ciascun ricambio dovrà essere accompagnata, oltre ai documenti di trasporto, anche dall'estratto del listino ufficiale della casa costruttrice del veicolo in vigore al momento dell'ordine, con riportato il prezzo del ricambio stesso.

La fornitura di ciascun ricambio equivalente dovrà essere accompagnata anche dalla seguente documentazione:

- dichiarazione da parte del costruttore del ricambio che attesti l'equivalenza dello stesso al corrispettivo originale;
- certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 9001-2015 del costruttore del ricambio.

ART. 36 - VERIFICHE, CONTROLLI ED ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

La consegna e l'accettazione delle singole forniture di ricambi nel magazzino della stazione appaltante è da intendersi come verifica della rispondenza a quanto richiesto nel rispettivo buono d'ordine relativamente ai seguenti aspetti:

- Uguaglianza/corrispondenza del codice catalogo della casa costruttrice a quanto indicato

nell'ordine;

- Integrità dell'imballo e presenza sullo stesso dei dati richiesti all'articolo 35;
- Solo per i ricambi equivalenti, presenza della documentazione attestante l'equivalenza dei ricambi forniti rispetto ai corrispettivi originali.

Si precisa che la fornitura sarà soggetta successivamente a verifica di conformità da parte della stazione appaltante, come di seguito precisato, e ciò ai fini dell'accertamento della corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal presente capitolato. A tal fine, verrà effettuato sia un controllo quantitativo (numero dei beni, teorico ed effettivo), che un controllo qualitativo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire a laboratori/enti esterni le analisi per la verifica della difettosità del ricambio fornito; in tale caso l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a sostenere le relative spese di analisi e/o di indagine.

La stazione appaltante, sulla base dei risultati delle prove e degli accertamenti effettuati, potrà accettare o contestare il materiale fornito. Saranno contestati i ricambi che risultino difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle specifiche tecniche richieste.

La verifica di conformità conclusa positivamente non esonera comunque l'impresa aggiudicataria per eventuali difetti, manchevolezze ed imperfezioni che non siano emersi al momento del controllo iniziale del materiale, ma che vengano in seguito accertati.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti prescritti, la fornitura viene restituita all'impresa aggiudicataria che è tenuta a ritirarla a sue spese, entro le ore 12:00 del giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione da parte di AAMPS, che conterrà, per ciascun ordine, l'indicazione dei prodotti che vengono restituiti.

L'impresa aggiudicataria deve provvedere, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ritiro della fornitura non conforme, alla sostituzione della merce a sua cura e spese, pena l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

ART. 37 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato totale della procedura è pari a **€ 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00)**, oltre IVA di legge, derivante dalla somma degli importi dei seguenti lotti:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO ANNUO STIMATO	IMPORTO TOTALE APPALTO (36 MESI)
1	FORNITURA RICAMBI PER MEZZI MARCA IVECO	€ 120.000,00	€ 360.000,00
2	FORNITURA RICAMBI PER MEZZI MARCA RENAULT	€ 70.000,00	€ 210.000,00
3	FORNITURA RICAMBI PER MEZZI MARCA ISUZU	€ 25.000,00	€ 75.000,00
4	FORNITURA RICAMBI PER MEZZI MARCA PIAGGIO	€ 15.000,00	€ 45.000,00
5	FORNITURA RICAMBI PER MEZZI DI ALTRE MARCHE	€ 20.000,00	€ 60.000,00
IMPORTI TOTALI		€ 250.000,00	€ 750.000,00

L'appalto non impegna al raggiungimento degli importi stimati di cui sopra; per tale motivo nulla potranno pretendere gli operatori economici (o l'operatore economico nel caso di aggiudicazione dei 5 lotti ad un'unica impresa) che sottoscriveranno i contratti per il mancato raggiungimento degli stessi, fatta eccezione per il pagamento delle forniture correttamente eseguite ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

ART. 38 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Le ditte interessate a partecipare ad uno o a più lotti oggetto della presente gara d'appalto, dovranno far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nel bando, l'offerta economica redatta in conformità ai facsimile di Modello d'Offerta, allegati al Disciplinare di Gara.

L'offerta dovrà essere espressa mediante l'applicazione del ribasso percentuale applicato per ogni tipologia/casa costruttrice/categoria di ricambio sul prezzo dei Listini Ufficiali delle case costruttrici dei veicoli (**IVECO-RENAULT-ISUZU-PIAGGIO e altre marche di cui al lotto 5**). L'importo netto per ogni tipologia, casa costruttrice, categoria di ricambio si otterrà applicando il ribasso percentuale offerto all'importo di gara stimato. La sommatoria di tutti gli importi netti delle singole categorie, marche e tipologie di ricambi produrrà l'Importo Complessivo.

Ciascun lotto verrà aggiudicato alla ditta che avrà offerto l'Importo Complessivo più basso.

I ribassi percentuali offerti per ciascuna tipologia/casa costruttrice/categoria di ricambio resteranno fissi ed invariabili per l'intero periodo di validità del contratto e saranno riferiti al listino della casa costruttrice del veicolo in vigore al momento dell'ordine di fornitura.

Nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio degli importi a base di gara e la modalità di determinazione dell'Importo Complessivo valido per l'aggiudicazione di ciascun lotto.

LOTTO 1 – Fornitura ricambi per automezzi marca IVECO

LOTTO 1 - FORNITURA RICAMBI IVECO							
Rif. (i)	Categoria	Importo stimato a base di gara (36 mesi)		Ribasso Percentuale Offerto		Importo netto (36 mesi)	
		Ricambi Originali $I_{go}^{(i)}$	Ricambi Equivalenti $I_{ge}^{(i)}$	Ricambi Originali $Sc_o^{(i)}$	Ricambi Equivalenti $Sc_e^{(i)}$	Ricambi Originali $In_o^{(i)}$	Ricambi Equivalenti $In_e^{(i)}$
1	P	€ 60.000	€ 90.000	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
2	Q	€ 14.400	€ 21.600	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
3	R	€ 20.400	€ 30.600	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
4	S	€ 36.000	€ 54.000	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
5	T	€ 3.600	€ 5.400	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
6	U	€ 1.800	€ 2.700	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____

7	V	€ 1.200	€ 1.800	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
8	W	€ 3.000	€ 4.500	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
9	X	€ 1.200	€ 1.800	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
10	Y	€ 1.800	€ 2.700	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
11	Z	€ 600	€ 900	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
TOTALE		€ 360.000					

Gli importi netti sono calcolati applicando all'importo posto a base di gara per ciascuna categoria e tipologia di ricambio, la rispettiva percentuale di ribasso offerta.

L'Importo Complessivo per il lotto 1, valido ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, si otterrà sommando tutti gli importi netti relativi a ciascuna categoria, sia per i ricambi originali che per quelli equivalenti, secondo la seguente formula:

$$\text{Importo Complessivo} = \sum_i (In_o^i + In_e^i)$$

Dove:

$In_o^{(i)}$ = Importi netti per i ricambi originali

$In_e^{(i)}$ = Importi netti per i ricambi equivalenti

LOTTO 2 – Fornitura ricambi per automezzi marca RENAULT

LOTTO 2 – FORNITURA RICAMBI RENAULT			
Tipologia ricambio	Importo stimato a base di gara (36 mesi)	Ribasso Percentuale Offerto	Importo netto (36 mesi)
RICAMBI ORIGINALI	€ 84.000,00	_____ %	€ _____
RICAMBI EQUIVALENTI	€ 126.000,00	_____ %	€ _____
TOTALE	€ 210.000,00		

Gli importi netti sono calcolati applicando all'importo posto a base di gara per ciascuna tipologia di ricambio, la rispettiva percentuale di ribasso offerta.

L'Importo Complessivo per il lotto 2, valido ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, si otterrà sommando gli importi netti per le due tipologie di ricambi secondo la seguente formula:

$$\text{Importo Complessivo} = In_o + In_e$$

Dove:

In_o = Importo netto per i ricambi originali

In_e = Importo netto per i ricambi equivalenti

LOTTO 3 – Fornitura ricambi per automezzi marca ISUZU

LOTTO 3 – FORNITURA RICAMBI ISUZU			
Tipologia ricambio	Importo stimato a base di gara (36 mesi)	Ribasso Percentuale Offerto	Importo netto (36 mesi)
RICAMBI ORIGINALI	€ 30.000,00	_____ %	€ _____
RICAMBI EQUIVALENTI	€ 45.000,00	_____ %	€ _____
TOTALE	€ 75.000,00		

Gli importi netti sono calcolati applicando all'importo posto a base di gara per ciascuna tipologia di ricambio, la rispettiva percentuale di ribasso offerta.

L'Importo Complessivo per il lotto 3, valido ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, si otterrà sommando gli importi netti per le due tipologie di ricambi secondo la seguente formula:

$$\text{Importo Complessivo} = In_o + In_e$$

Dove:

In_o = Importo netto per i ricambi originali

In_e = Importo netto per i ricambi equivalenti

LOTTO 4 – Fornitura ricambi per automezzi marca PIAGGIO

LOTTO 4 – FORNITURA RICAMBI PIAGGIO			
Tipologia ricambio	Importo stimato a base di gara (36 mesi)	Ribasso Percentuale Offerto	Importo netto (36 mesi)
RICAMBI ORIGINALI	€ 18.000,00	_____ %	€ _____
RICAMBI EQUIVALENTI	€ 27.000,00	_____ %	€ _____
TOTALE	€ 45.000,00		

Gli importi netti sono calcolati applicando all'importo posto a base di gara per ciascuna tipologia di ricambio, la rispettiva percentuale di ribasso offerta.

L'Importo Complessivo per il lotto 4, valido ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, si otterrà sommando gli importi netti per le due tipologie di ricambi secondo la seguente formula:

$$\text{Importo Complessivo} = In_o + In_e$$

Dove:

In_o = Importo netto per i ricambi originali

In_e = Importo netto per i ricambi equivalenti

LOTTO 5 – Fornitura ricambi per automezzi di altre marche

LOTTO 5 – FORNITURA RICAMBI ALTRE MARCHE							
Rif. (i)	Casa Costruttrice	Importo stimato a base di gara (36 mesi)		Ribasso Percentuale Offerto		Importo netto (36 mesi)	
		Ricambi Originali $Ig_o^{(i)}$	Ricambi Equivalenti $Ig_e^{(i)}$	Ricambi Originali $Sc_o^{(i)}$	Ricambi Equivalenti $Sc_e^{(i)}$	Ricambi Originali $In_o^{(i)}$	Ricambi Equivalenti $In_e^{(i)}$
1	FIAT	€ 7.200	€ 10.800	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
2	MERCEDES	€ 3.600	€ 5.400	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
3	VOLVO	€ 6.000	€ 9.000	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
4	SCANIA	€ 3.600	€ 5.400	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
5	MITSUBISHI	€ 3.600	€ 5.400	_____ %	_____ %	€ _____	€ _____
TOTALE		€ 60.000					

Gli importi netti sono calcolati applicando all'importo posto a base di gara per ciascuna casa costruttrice e tipologia di ricambio, la rispettiva percentuale di ribasso offerta.

L'Importo Complessivo per il lotto 5, valido ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, si otterrà sommando tutti gli importi netti relativi a ciascuna casa costruttrice, sia per i ricambi originali che per quelli equivalenti, secondo la seguente formula:

$$\text{Importo Complessivo} = \sum_i (In_o^i + In_e^i)$$

Dove:

$In_o^{(i)}$ = Importi netti per i ricambi originali

$In_e^{(i)}$ = Importi netti per i ricambi equivalenti

Si precisa che gli importi riportati nelle tabelle, seppur determinati sulla base degli storici dei consumi aziendali, sono da considerarsi meramente indicativi e pertanto potranno subire variazioni nel corso di validità del contratto e qualora non venissero raggiunti o superati in tale periodo, l'aggiudicatario non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura.

ART. 39 - PREZZI

Per ciascun lotto, il prezzo di ogni ricambio sarà determinato applicando le percentuali di ribasso offerte dalla ditta aggiudicataria, sui prezzi riportati nei Listini Ufficiali delle case costruttrici dei veicoli, vigenti al momento degli ordini.

A tale scopo la ditta aggiudicataria, per ogni consegna, dovrà allegare al Documento di Trasporto anche l'estratto dei Listini Ufficiali delle case costruttrici.

La ripetuta mancata presentazione dei Listini Ufficiali dà facoltà alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 40 - GARANZIE

L'impresa appaltatrice garantisce i beni forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore alla garanzia di legge, a decorrere dalla data di effettiva consegna.

Il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo, sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei materiali impiegati o da cause legate al trasporto e consegna degli stessi o che si deteriorino, per effetti non riconducibili ad un normale utilizzo.

Entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di comunicazione della Committente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo ed, entro tale termine, a ritirare i materiali ed a sostituirli con altri nuovi di fabbrica.

In caso contrario la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando al fornitore l'eventuale maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito di maggiori danni.

ART. 41 - RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE NORMATIVE

Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'impresa appaltatrice assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della stazione appaltante sia di terzi, tenendo esonerata la Committente dalle relative conseguenze. Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite

dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

ART. 42 - ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Elenco mezzi parco veicolare aziendale;
- Allegato 2 – Documento Informativo della Sicurezza (DIS) e relative schede di rischio.